

XIX legislatura

A.S. 936:

**“Conversione in legge del decreto-legge
15 novembre 2023, n. 161, recante
disposizioni urgenti per il «Piano
Mattei» per lo sviluppo in Stati del
Continente africano”**

Novembre 2023
n. 99



servizio del bilancio
del Senato

SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano». NL99, novembre2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Piano Mattei</i>)	1
Articolo 2 (<i>Cabina di regia per il Piano Mattei</i>)	2
Articolo 3 (<i>Compiti della Cabina di regia</i>)	3
Articolo 4 (<i>Struttura di missione</i>)	3
Articolo 5 (<i>Relazione annuale al Parlamento</i>)	7
Articolo 6 (<i>Disposizione finanziaria</i>)	8

Articolo 1 **(Piano Mattei)**

Il comma 1 reca la definizione nel “Piano Mattei”, documento programmatico strategico nel cui ambito si sviluppano le attività di collaborazione dell’Italia con Stati del Continente africano.

Il comma 2 stabilisce che nel relativo documento programmatico il Piano Mattei provvede alla individuazione degli ambiti di intervento e priorità di azione, con particolare riferimento ai seguenti settori: cooperazione allo sviluppo; promozione delle esportazioni e degli investimenti, istruzione, formazione superiore e formazione professionale, ricerca e innovazione; salute, agricoltura e sicurezza alimentare; approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; tutela dell’ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico anche nell’ambito delle fonti rinnovabili; sostegno all’imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile; promozione dell’occupazione, turismo, cultura, prevenzione e contrasto dell’immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali.

Il comma 3 prevede che il Piano Mattei debba contenere l’illustrazione delle strategie territoriali riferite a specifiche aree del Continente africano, anche differenziate a seconda dei settori di azione.

Il comma 4 indica la durata quadriennale del Piano che può essere aggiornato anche prima della scadenza.

Il comma 5 dispone che le amministrazioni statali conformano le attività di programmazione e di attuazione delle politiche pubbliche di propria competenza al Piano Mattei con le modalità previste dagli ordinamenti di settore, nell’ambito delle competenze stabilite dalla normativa vigente.

La RT evidenzia che al fine di potenziare le iniziative di collaborazione tra l’Italia e gli Stati del Continente africano, nonché di promuovere lo sviluppo economico e sociale e di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari, il presente decreto-legge introduce e disciplina il documento programmatico strategico, denominato «Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei».

Il Piano Mattei, di durata quadriennale e aggiornabile anche antecedentemente alla scadenza, individuerà ambiti di intervento e priorità di azione in svariati settori, tra i quali la cooperazione allo sviluppo, la promozione delle esportazioni e degli investimenti, l’istruzione, la formazione superiore e la formazione professionale, la ricerca e l’innovazione, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare, l’approvvigionamento e lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, la tutela dell’ambiente, l’ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture anche digitali, il sostegno all’imprenditoria, la promozione dell’occupazione, il turismo, la cultura, la prevenzione e il contrasto dell’immigrazione irregolare e la gestione dei flussi migratori legali. Il Piano prevedrà strategie territoriali riferite a specifiche aree del Continente africano.

Rileva che la norma prevede che le amministrazioni statali sono tenute a conformarsi alle attività di programmazione e di attuazione delle politiche pubbliche di propria competenza al Piano Mattei con le modalità previste dagli ordinamenti di settore, nell’ambito delle competenze stabilite dalla normativa vigente.

Infine, certifica che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerando il tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni in esame, non ci sono osservazioni.

Articolo 2 **(Cabina di regia per il Piano Mattei)**

Il comma 1 istituisce la Cabina di regia per il Piano Mattei, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, dagli altri Ministri, dal Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale delegato in materia di cooperazione allo sviluppo, dal Vice Ministro delle imprese e del *made in Italy* delegato in materia di promozione e valorizzazione del *made in Italy* nel mondo, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché da un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti S.p.A., uno della società SACE S.p.A. e uno della società Simest S.p.A. È stabilito che della Cabina di regia facciano, altresì, parte rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e del terzo settore, rappresentanti di enti pubblici o privati, esperti nelle materie trattate, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 2 prevede che su delega del Presidente la Cabina di regia sia convocata e presieduta dal vicepresidente.

Il comma 3 stabilisce che per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 4 prevede che il segretariato della Cabina di regia sia assicurato dalla struttura di missione di cui all'articolo 4.

La RT evidenzia che per la definizione e implementazione del Piano le norme in esame istituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'apposita Cabina di regia, i cui compiti sono individuati dal successivo articolo 3.

L'articolo precisa che per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che il segretariato della Cabina di regia è assicurato dalla struttura di missione di cui all'articolo 4.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, va evidenziato che la RT assicura che dall'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che il comma 3 stabilisce che la partecipazione alla Cabina di regia non darà luogo al riconoscimento di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, mentre, al comma 4, si prevede che il supporto alla medesima verrà assicurato dalla struttura di missione costituita ai sensi dell'articolo 4. Non ci sono pertanto particolari osservazioni.

Articolo 3 **(Compiti della Cabina di regia)**

L'articolo stabilisce alle lettere a)-g) i compiti della Cabina di regia. A tale proposito, e ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'attività del Governo spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia:

- alla lettera a) coordina, nel quadro della tutela e della promozione degli interessi nazionali, le attività di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche ad essa partecipanti;
- alla lettera b) finalizza il Piano Mattei e i relativi aggiornamenti;
- alla lettera c) monitora, anche ai fini del suo aggiornamento, l'attuazione del Piano;
- alla lettera d) approva la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5;
- alla lettera e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato;
- alla lettera f) promuove iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni internazionali, incluse le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo;
- alla lettera g) coordina le iniziative di comunicazione relative all'attuazione del Piano Mattei.

La RT non si sofferma sulla disposizione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, premesso che le norme in esame si limitano all'indicazione dei compiti assegnati alla Cabina di regia, fermo restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'attività del Governo nelle materie in parola spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri, non ci sono osservazioni.

Si rinvia all'esame dell'articolo 4.

Articolo 4 **(Struttura di missione)**

Il comma 1 prevede che per le finalità di cui al presente decreto sia istituita, a decorrere dal 1° dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, un'apposita struttura di missione alla quale è preposto un coordinatore, articolata in n.2 uffici di livello dirigenziale generale, compreso quello del coordinatore, e in n.2 uffici di livello dirigenziale non generale. Il coordinatore è individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica, posto in posizione di fuori ruolo.

Il comma 2 stabilisce che alla struttura di missione siano attribuiti i seguenti compiti e attività:

- alla lettera a) il supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano Mattei e ai suoi aggiornamenti;

- alla lettera b) il supporto al Presidente e al vicepresidente della Cabina di regia nell'esercizio delle rispettive funzioni;

- alla lettera c) la cura del segretariato della Cabina di regia;

- alla lettera d) la predisposizione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5.

Il comma 3 evidenzia che la struttura di missione è composta da n.2 unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, e da n.2 unità dirigenziali di livello non generale, nonché da n.15 unità di personale non dirigenziale. Si prevede che le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo siano individuate tra il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e tra il personale dei Ministeri e di altre amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti, enti o istituzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. È stabilito inoltre che il predetto contingente di personale non dirigenziale possa essere, altresì, composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante convenzioni. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 193.410 per l'anno 2023 e di euro 2.320.903 annui a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 4 dispone che alla struttura di missione sia assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che prestano la propria attività a titolo gratuito con rimborso delle spese di missione. Per le spese di missione di cui al primo periodo nonché per le attività della struttura di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 41.667 per l'anno 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 5 prevede che il personale della struttura di missione non appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri sia collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi del comma 14 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. È previsto che per la durata del collocamento fuori ruolo, sia reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. È altresì stabilito che il trattamento economico del personale di cui al presente comma sia corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Pertanto, il personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, se proviene dal comparto Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse, invece se proviene da altre amministrazioni pubbliche, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.

Il comma 6 stabilisce che ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, ivi compreso quello di coordinatore della struttura di missione, non si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, inerenti al divieto di attribuire incarichi a soggetti collocati in quiescenza. Resta fermo quanto previsto:

- dal comma 489 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per cui i trattamenti economici onnicomprensivi, sommati al trattamento pensionistico, non possono eccedere il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
- dai commi 3 degli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 per cui per i soggetti con pensione anticipata «quota 100» o «quota 103» la pensione non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente.

La RT rileva che la norma istituisce, a decorrere dal 1° dicembre 2023, per le finalità del decreto, una apposita struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e individua la composizione e le funzioni alla stessa attribuite.

In particolare, stabilisce che la struttura è composta da due unità dirigenziali di livello generale, di cui una con il ruolo di coordinatore, da due unità dirigenziali di livello non generale e da quindici unità di personale non dirigenziale. Il coordinatore è individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica, posto in posizione di fuori ruolo. Il collocamento fuori ruolo del coordinatore, appartenente alla carriera diplomatica, avverrà al di fuori del contingente di cui all'articolo 274 del DPR n. 18/1967, in quanto, rispetto a tale disposizione, il secondo periodo del comma 1 si configura quale norma speciale di deroga che dispone autonomamente il collocamento fuori ruolo del funzionario interessato

Si prevede che le unità di personale non dirigenziale siano individuate tra il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri e di altre amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti, enti o istituzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Inoltre, il contingente di personale non dirigenziale potrà essere composto anche da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali, in base a rapporto regolato mediante convenzioni, nel limite di spesa di cui al comma 3.

Stabilisce, altresì, che il personale della struttura di missione non appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri debba essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e precisa che il relativo trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999.

Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, ivi compreso quello di coordinatore della struttura di missione non si applicano le disposizioni in materia di divieto di attribuzione di incarichi a soggetti in quiescenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3 e 14.1, comma 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Nella sottostante tabella è indicato il dettaglio dei relativi oneri di personale. Si specifica che le quantificazioni indicate sono le medesime utilizzate per la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

	Costo unitario	N. unità	Rateo 2023 (1/12)	Onere annuo (dal 2024)
Dirigente di I fascia	313.052	2	52.176	626.104
Dirigente di II fascia	176.577	2	29.430	353.154
Funzionario cat. A costo medio	89.443	15	111.804	1.341.645
Spese connesse alle attività della struttura (10% oneri di personale)			19.341	232.090
Missioni esperti			22.326	267.910
Totale			235.077	2.820.903

Agli oneri derivanti dall'articolo, compresi quelli connessi alle attività della struttura e quelli relativi alle spese di missione degli esperti ad essa assegnati, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
3	Struttura di Missione Piano Mattei - personale	S	C	0,2	2,3	2,3	2,3	0,2	2,3	2,3	2,3	0,2	2,3	2,3	2,3
3	Struttura di Missione Piano Mattei - effetti riflessi	E	TC					0,1	1,1	1,1	1,1	0,1	1,1	1,1	1,1
4	Struttura di Missione Piano Mattei - funzionamento	S	C	0,04	0,5	0,5	0,5	0,04	0,5	0,5	0,5	0,04	0,5	0,5	0,5

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va premesso che le norme istituiscono, a decorrere dal 1° dicembre 2023, un' articolata struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedendo alla relativa composizione organica e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla previsione di una autorizzazione di spesa *ad hoc* per il 2023 e a decorrere dal 2024.

In proposito, posto che la RT fornisce i parametri e le grandezze considerati nella stima degli oneri relativi alla composizione dell'organico e che i dati appaiono congrui nel confronto con i dati della retribuzione media del Conto annuale¹, andrebbero forniti elementi di dettaglio riguardo alle componenti “fondamentali” ed “accessorie”

¹ Il Conto annuale della R.G.S. aggiornato al 2021 indica i seguenti valori in relazione alla retribuzione “media” annua lorda (Lordo Stato): con riferimento alle posizioni dirigenziali di I fascia, il valore annuo complessivo è indicato in 211.601 euro, di cui 64.258 euro di componenti del trattamento stipendiali (Tabellare; I.I.S.; R.I.A.; tredicesima) e 147.343 euro di componenti accessorie; con riferimento ai dirigenti di II fascia, il valore annuo complessivo è indicato in 111.858 euro, di cui 46.537 euro di componenti del trattamento stipendiali e 65.321 euro di componenti accessorie; per il personale di categoria A il valore annuo complessivo è indicato in 62.246 euro, di cui 31.044 euro di componenti del trattamento stipendiali e 31.202 euro di componenti accessorie. I dati elaborati dall' ARAN sono sostanzialmente identici a quelli indicati dalla R.G.S. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P. Conto annuale al 2021, tavole sul sito *internet* del dipartimento; ARAN, Dati e statistiche, retribuzioni medie *pro capite* nella PA per tipologia di personale: Anno 2021 dati aggiornati al 10/10/2023, sul sito *internet* dell'Agenzia.

considerate nel costo unitario annuo complessivo, sia per le unità di livello dirigenziale, che in relazione al costo unitario annuo dei funzionari ipotizzati nel profilo A dell'inquadramento nel CCNL dell'Area VI.

Sul comma 4, in relazione all'autorizzazione di spesa per missioni, andrebbero forniti i criteri e parametri nonché le ipotesi considerate per la quantificazione, al fine precipuo di consentirne la verifica del grado di prudenzialità. In tal senso, anche con riferimento alle spese di funzionamento, andrebbe fornita l'illustrazione dei fattori d'oneri considerati nella quantificazione (dotazioni individuali, affitto locali, utenze etc.) nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse necessarie ad assicurare la piena funzionalità della struttura.

Venendo al comma 5, in cui si stabilisce che, in caso di ricorso all'attivazione del collocamento fuori ruolo *et similia*, sia reso indisponibile per l'intera durata un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nell'ambito della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, nulla da osservare.

Sul comma 6, laddove si stabilisce che ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali della struttura, compreso quello di coordinatore, non si applichino le disposizioni in materia di divieto di attribuzione di incarichi a soggetti in quiescenza, fermo restando i limiti massimi previsti per i redditi ed i trattamenti pensionistici da corrispondere ai dipendenti pubblici previsti dalla normativa vigente, nulla da osservare.

Infine, pur evidenziando che l'istituzione della nuova struttura di missione è provvista di autonoma copertura finanziaria, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e successive modifiche, il bilancio della Presidenza del consiglio dovrebbe garantire 37,8 milioni di euro annui di risparmi proprio a seguito della riduzione delle strutture di missione².

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.³.

Articolo 5 **(Relazione annuale al Parlamento)**

La disposizione prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano, previa approvazione da parte della Cabina di regia. La relazione indica altresì le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.

La RT ribadisce, infine, che entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano, previa approvazione da parte della Cabina, che indichi le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.

² Cfr. Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per il 2023 e per il triennio 2023/2025*, pagina 4, sul sito internet della stessa Presidenza.

³ Paragrafo 5.

Le disposizioni contenute nell'articolo hanno natura ordinamentale. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni.

Articolo 6 **(Disposizione finanziaria)**

Il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dall'articolo 4, pari ad euro 235.077 per l'anno 2023 e ad euro 2.820.903 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 2 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT non si sofferma sulla norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,2	-2,8	-2,8	-2,8	-0,2	-2,8	-2,8	-2,8	-0,2	-2,8	-2,8	-2,8

Al riguardo, per i profili di copertura, posto che il Fondo per le esigenze indifferibili presenta adeguate disponibilità, non ci sono osservazioni⁴.

⁴ Capitolo 3076. Il capitolo presentava al 14 novembre 2023 una disponibilità di competenza per il 2023 di 10,6 milioni di euro e adeguati stanziamenti previsti a decorrere dal 2024. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., *Datamart/RGS*, interrogazione della situazione contabile dello stato di previsione del Ministero dell'economia al 14 novembre scorso e interrogazione del monitoraggio delle autorizzazioni di spesa del medesimo dicastero alla stessa data.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Ott 2023

[Nota di lettura n. 88](#)

Recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168 (**Atto del Governo n. 74**)

"

[Nota di lettura n. 89](#)

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (**Atto del Governo n. 78**)

"

[Nota di lettura n. 90](#)

A.S. 899: "Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali"

"

[Nota di lettura n. 91](#)

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (**Atto del Governo n. 75**)

"

[Nota di lettura n. 92](#)

A.S. 912: "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"

Nov 2023

[Nota di lettura n. 93](#)

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (**Atto del Governo n. 86**)

"

[Nota di lettura n. 94](#)

A.S. 927: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 95](#)

A.S. 926: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"

"

[Documentazione di finanza pubblica n.11](#)

Legge di bilancio 2024 - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi - **A.S. 926**

"

[Nota di lettura n. 96](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare (**Atto del Governo n. 91**)

"

[Nota di lettura n. 97](#)

A.S. 937: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 98](#)

A.S. 923: "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica" (Approvato dalla Camera dei deputati)